



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO
"SAN GIOVANNI BOSCO"
VIA DANTE, 18 – 92028 NARO (AG)
TEL. 0922/956081 – FAX 0922/956041
Cod.Mecc.:AGIC85300C - Cod.Fisc.: 82002930848 - Codice Univoco Ufficio: UF0LEP
PEO:agic85300c@istruzione.it – PEC:agic85300c@pec.istruzione.it–URL:www.icnaro.edu.it**

Circ. n. 16

ISTITUTO C. - "S.G. BOSCO"-NARO
Prot. 0005400 del 18/09/2023
I (Uscita)

Naro, 18/09/2023

**Al Personale Docente ed ATA
Al DSGA
Agli studenti e alle Studentesse
Ai referenti di plesso
Ai Genitori
Al sito web**

OGGETTO: divieto di fumo nelle Scuole

Si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all'uso della sigaretta elettronica.

Si porta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.": quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto

FATTO DIVIETO

a tutto il Personale, agli studenti, ai genitori e ai visitatori di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della Scuola, cioè tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi.

Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie da € 27,50 a € 275,00 come stabilito dall'art. 7 della Legge 584/75 e successive modifiche e dalla Legge 311/2004 "Legge finanziaria 2005".

Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

La vigilanza sugli alunni è esercitata da tutto il personale della Scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la normativa vigente.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, (Causale: Infrazione divieto di fumo – "Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco").

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. **Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua i responsabili di plesso come preposti all'applicazione del divieto con i seguenti compiti:

1. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
2. vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica.

Infine, si ricorda a tutto il personale e agli studenti che, oltre a non essere consentito fumare, la **Legge n. 221/2015**, sulla cosiddetta “**green economy**”, ha introdotto il **divieto di “abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi”** con conseguenti multe per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette.

Chiunque violi i divieti di cui sopra è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

Si ringrazia per la collaborazione.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Calogero G. Amato

*Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993*